



Avvisare della pericolosità non solleva dalla responsabilità civile

La custodia del proprietario deve essere «effettiva e utile»



La Cassazione conferma la condanna (sanzione da 700 euro) per il proprietario del cane aggressivo, libero e senza museruola nel cortile condominiale. Con la sentenza del 29 luglio 2014 (n. 33407, Cass. Penale) il Palazzaccio torna a ribadire il proprio severo orientamento in fatto di custodia di cani aggressivi o potenzialmente tali. Secondo i Giudici di Piazza Cavour la proprietaria dell'animale non aveva «adottato preliminarmente le banali cautele atte a rendere inoffensivo l'animale» (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 33407 del 29/07/2014), ritenendo tali, ad esempio, il legare l'animale prima di aprire il cancello di ingresso. A poco o nulla serve infatti custodire il proprio cane all'interno di un giardino, ben recintato, se poi, per sbadataggine o altro, vi si permette l'ingresso agli estranei sen-

za assicurarsi che l'animale non riesca ad aggredirti: la tutela ed il controllo dell'animale devono infatti essere effettivi ed utili allo scopo prefissato per cui le cautele adottate, se non sono sufficienti, è come se non ci fossero. Secondo le vigenti disposizioni in materia «Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso»: questo è quanto sancito dalle varie ordinanze ministeriali che nel tempo si sono succedute in materia, sin dalla prima nel 2006 (la cd. Ordinanza Sirchia, dal nome dell'allora Ministro della Salute) fino all'ultima del 2013 (Ordinanza del Ministero della Salute del 06/08/2013). «Il proprietario è sempre responsabile del controllo dell'animale»: ciò significa che in capo al proprietario vige una vera e propria «re-

sponsabilità oggettiva», ossia una presunzione di colpa rispetto agli eventi lesivi procurati dal proprio animale per cui se questo aggredisce qualcuno si parte dal presupposto che il proprietario ha omesso di custodirlo o non l'ha fatto a sufficienza. Sarà poi suo onere quello di dimostrare che così non è, che l'evento è stato ad esempio assolutamente fortuito o si è verificato per cause di forza maggiore.

Nel caso specifico, il cane era chiuso in un cortile, all'interno del quale era stata fatta entrare una persona che, tenendo in braccio un altro cagnolino, aveva chiesto rifugio perché inseguita da altri cani. E proprio questa leggerezza è costata cara sia alla vittima dell'aggressione che alla proprietaria del cane che ne è stato l'autore: ella, infatti, non avrebbe dovuto aprire il cancello se non dopo aver assicurato il proprio cane, per di più sapendolo aggressivo (come in effetti si è poi rivelato), tanto da averne avvisato la vittima. Né può esonerarsi da colpe poiché aveva, come detto, avvertito della presenza del proprio cane e della sua aggressività: «In tale situazione - secondo i Giudici di Legittimità - sarebbe stato necessario un guinzaglio o la chiusura della porta di comunicazione», sarebbe cioè stato necessario adottare gli accorgimenti necessari a scongiurare l'evento poi verificatosi. E di tali mancanze non può che esserne dichiarata responsabile colei che aveva l'obbligo giuridico di controllare il proprio cane al fine di evitarle. Corretta quindi la condanna inflitta dal Giudice di Pace in primo grado poiché giustamente la proprietaria era stata ed è responsabile, a titolo di colpa, per le lesioni riportate dalla malcapitata aggredita dal proprio cane, non diligentemente e sufficientemente custodito. L'inosservanza della legge è dunque causa e fonte di responsabilità.

Fonte: condominioweb.com



'AMMAZZERÒ IL TUO CANE E POI ANCHE TE'

È condannato con il carcere chi, con comportamenti crudeli, maltratta gli animali. L'articolo 544 ter c.p., punisce, come una delle modalità della condotta, chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona lesioni a un animale (Cass., sentenza 36715, sezione Terza penale, del 03-09-2014). Con questa massima gli ermellini hanno condannato una donna che aveva scaraventato giù per le scale, a calci, un barboncino. I fatti sono accaduti a Messina. Per i giudici c'è stato maltrattamento (C.p. art. 544 ter, 612) con crudeltà e senza necessità, ai danni dell'animale lesionato (trauma articolare).

Il cane non era stato aggressivo, piuttosto c'era malanimo fra i litiganti, costoro si aggressivi tanto da arrivare a minacciarsi pesantemente («ammazzerò il tuo cane e poi anche te»). Il veterinario che ha curato il cane ha fornito una versione dei fatti che non ha avvalorato il tentativo dei litiganti di minimizzare e archiviare l'episodio raccontando che il cane era caduto da solo, per sfuggire al trattamento igienizzante.

Il trauma articolare deponiva a favore dei calci e non di una caduta, conseguente ad un trattamento «imposto con prepotenza». E non c'è stato solo il maltrattamento animale: la lesione al cane ha avvalorato la gravità della minaccia di morte e la propensione a passare dalle parole ai fatti.

Uccisero il taxista che aveva investito il cane

Per un cane si può uccidere? Con l'aggravante dei «futili motivi».

Tre condanne per omicidio volontario e non preterintenzionale, con l'aggravante dei futili motivi, per l'uccisione del tassista assassinato per aver investito un cane. La Cassazione penale (sentenza n. 35417 del 14 agosto) ha così chiuso la vicenda accaduta nell'ottobre del 2010 a Milano, dove il cane della fidanzata di uno dei tre imputati era a passeggio senza guinzaglio nelle vicinanze di casa e attraversava repentinamente la strada. Il cane finiva sotto l'auto del taxista che - fermatosi porgeva le sue scuse, ma veniva insultato dal primo degli imputati



(«ti ammazzo, ti ammazzo») e colpito violentemente dal secondo, fratello del primo e fidanzato della proprietaria in lacrime. Una violenta ginocchiata alla testa del taxista, già pie-

gato dai precedenti pugni, ne causava la morte dopo trenta giorni di coma.

MOTIVI FUTILI

Per la Cassazione che ha confermato la condanna penale degli imputati sussiste l'aggravante per motivi futili, in relazione alla «sproporzione fra il movente, riferito all'investimento del cane, e la condotta omicidiaria, come realizzata».

Rigettato l'alibi secondo il quale il principale imputato avrebbe partecipato alle operazioni di soccorso del cane con arrivo alla clinica veterinaria, di modo da mettere in discussione la sua presenza durante l'intero svolgimento

dei fatti. L'aggravante dei futili motivi - in giurisprudenza - sussiste «quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale». «Orbene - conclude la Cassazione - nella presente vicenda la sproporzione tra l'antefatto (l'investimento di un cane) e l'uccisione di un uomo disegna un caso di scuola di immediata evidenza». I giudici hanno escluso anche la rilevanza del fidanzamento: la difesa non può invocare profili soggettivi, atteso che a costui erano propri i motivi che lo spinsero all'aggressione (il cane era della sua fidanzata). «È dunque erronea, in fatto, la deduzione del ricorrente secondo cui l'aggravante in parola sarebbe stata riconosciuta su base astratta, emergendo la stessa invece dalla concreta condotta personale di esso imputato».